



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

rilevato che

nel passaggio alla Camera dei Deputati non sono stati introdotti al Ddl Concorrenza i correttivi necessari a risolvere le criticità determinate da un ingresso selvaggio del capitale nelle società odontoiatriche, e con ciò isolando la professione odontoiatrica dall'applicazione della normativa vigente prevista per le altre attività professionali a diretto impatto su valori costituzionalmente tutelati (diritto di difesa e tutela salute) previste dal DDL Concorrenza;

ritenuto che

l'apporto di capitale all'interno di società operanti in ambito medico ed odontoiatrico non debba, in ogni caso, essere lesivo della tutela della salute del cittadino in quanto, subordinando l'opera professionale alla prevalenza dell'interesse economico, determinerebbe la ricerca del massimo profitto a discapito dell'appropriatezza delle cure;

considerato

pertanto che l'attuale formulazione legislativa del DDL Concorrenza mette a serio rischio la sicurezza delle cure e la tutela della salute dei cittadini che verrebbero inevitabilmente travolti da una logica commerciale imprenditoriale che, avendo obbiettivi meramente economici, offre minori garanzie per la salute della collettività rispetto ad una attività orientata esclusivamente in un'ottica professionale.

Quanto sopra premesso e ritenuto, il Consiglio Nazionale esprime il proprio dissenso ed

INVITA

l'On. Ministro della Salute a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni volti a correggere il testo del Ddl Concorrenza con l'introduzione di misure di sicurezza normative idonee ad evitare l'ingresso di meri interessi economici in ambiti riguardanti prestazioni di natura assistenziale che,

come ben noto, godono della più ampia tutela Costituzionale, così salvaguardando da ogni possibile rischio e pregiudizio la salute dei cittadini.

Approvata all'unanimità del Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

continua ad esprimere la propria preoccupazione, nonostante la dichiarazione di non procedibilità dell'emendamento sul *Ddl vaccini* che prevedeva, all'interno delle Farmacie, la presenza di *medici vaccinatori*;

ritiene

che l'unico luogo appropriato per la pratica vaccinale sia rappresentato dalle strutture delle Aziende Sanitarie locali e dagli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che costituiscono una rete più capillare e dotata di adeguato setting professionale, in coerenza con quanto previsto dai LEA;

sottolinea

come lo svolgimento di attività mediche presso le farmacie esponga a rilevanti rischi di precariato, sotto occupazione, conflitto di interessi se non addirittura di prestanomismo. Il medico non può essere surrettiziamente assoggettato alla mera logica di impresa, prevedendo il decreto la relazione con la struttura e non con il professionista (Farmacista); solo questa relazione diretta potrebbe garantire una collaborazione interprofessionale etica. L'emendamento avrebbe creato disorientamento nella corretta individuazione dei profili di responsabilità e nella sicurezza delle cure;

esprime

ferma opposizione per ogni ipotesi di nuove norme ordinamentali, derivanti anche da decretazione, che ripropongano la presenza di medici nelle Farmacie;

ritiene

che il lavoro in equipe tra diversi operatori sanitari si debba sostanziare nella messa in rete o nella creazione di spazi che consentano definite allocazioni di competenze, responsabilità e risorse.

Approvata all'unanimità del Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

ha posto la sua attenzione al tema della pubblicità in materia sanitaria, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea 4 maggio 2017, pronunciata nella Causa C-339/15, che ha introdotto taluni orientamenti innovativi riguardanti gli aspetti giuridici dei servizi della “società dell’informazione” che per la valenza giuridica dagli stessi posseduta non possono non esplicare effetti immediati e diretti sulla nostra legislazione italiana che disciplina la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Dai principi enunciati in suddetta sentenza, il Consiglio Nazionale della FNOMCeO, ritiene che non si possa, ulteriormente, prescindere dato il significativo impatto innovativo.

La Corte di Giustizia Europea (CGE), richiamando la Direttiva 2005/29, sottolinea che la pubblicità per i servizi di cura costituisce pratica commerciale e che la stessa Direttiva non pregiudica i codici deontologici di condotta che disciplinano le professioni regolamentate volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti.

Evidenzia che l’art.8, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31 enuncia il principio in base al quale gli Stati membri provvedano affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, sia autorizzato e, sotto questo profilo, il legislatore dell’Unione non ha escluso nessuna professione regolamentata dal principio autorizzativo.

Ne segue che la pubblicità di prestazioni di cura, effettuata mediante un sito internet creato da chi esercita una professione regolamentata, costituendo una comunicazione commerciale ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2000/31, comporta che gli Stati debbano sincerarsi che siffatte comunicazioni commerciali siano, in linea di principio, autorizzate.

Premesso quanto sopra la Corte afferma che tali comunicazioni commerciali devono essere autorizzate SOLO nel rispetto delle regole professionali relative in particolare alla dignità e all'onore della professione regolamentata nonché alla lealtà sia verso i i clienti sia verso i colleghi che esercitano la professione.

E se dette regole professionali non possono vietare in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità in linea tuttavia l'art.8, paragrafo 2, prevede espressamente che gli Stati membri devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta aventi lo scopo non già di vietare tale tipo di pubblicità, bensì di precisare le informazioni che possono essere fornite ai fini di comunicazioni commerciali nel rispetto di dette regole professionali.

La Corte ha ritenuto necessario evidenziare la peculiarità delle professioni sanitarie nell'elaborazione delle regole professionali, determinata dalla necessità che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti delle professioni sanitarie e ciò sia a tutela della dignità professionale che della salute pubblica entrambi fattori ritenuti idonei ad essere elementi di motivo imperativo di interesse generale e, come tali, idonei ad introdurre elementi limitativi purché ragionevoli e proporzionati.

Non da ultimo il Giudice europeo si è preoccupato di chiarire che l'utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere deteriorando l'immagine della professione, alterando il rapporto con i pazienti, nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate e non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO ritenuto e premesso quanto sopra

RICHIEDE

all'On. Ministro della Salute di adoperarsi al fine di apportare alla normativa italiana vigente in materia di pubblicità sanitaria tutte le modifiche necessarie alla luce delle chiare indicazioni provenienti dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea introducendo nel procedimento di diffusione dei messaggi pubblicitari, in qualsiasi modo e forma diffusi, il potere autorizzativo da mantenere in capo agli Ordini professionali in sostituzione di quello verificativo, basato su talune

limitazioni e/o restrizioni che tengano conto della peculiarità della professione medica ed odontoiatrica nel rispetto del superiore interesse generale finalizzato alla tutela della salute pubblica della collettività che ben può essere pregiudicata da “informazioni” pubblicitarie prive del crisma della correttezza e veridicità e non ingannevolezza.

Approvata all'unanimità del Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

viste le iniziative di alcune Regioni volte a definire per ogni prestazione medica un tempo prestabilito, rigido e non appropriato nelle diverse condizioni cliniche e specialistiche;

ribadisce

che il rapporto numero di prestazioni / unità di tempo, proprio dell'industria manifatturiera, non è applicabile alla Medicina;

denuncia

- la mancata concertazione tra Parte Pubblica e medici specialisti contraddice la corretta applicazione dell'ACN che prevede la consultazione dei professionisti nel definire la tempistica delle agende di prenotazione;
- il pericolo per la salute del paziente che potrà essere valutato in tempi insufficienti e senza correlazione alle condizioni specifiche; La possibilità che il rapporto medico – paziente venga svilito per lo scarso tempo disponibile (il tempo della comunicazione è tempo di cura);
- l'ignoranza della Parte Pubblica degli obblighi che derivano al medico dalla applicazione del Codice di Deontologia Medica

CHIEDE

che vengano ritirate le disposizioni sui tempi nelle Regioni nelle quali sono stati approvati senza la consultazione della Professione.

Approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017.



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

considerato

che è in atto la definizione della programmazione definitiva dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina veterinaria e corsi di laurea delle Professioni sanitarie e delle specializzazioni, nonché il confronto per la revisione del percorso formativo relativo al corso triennale di medicina generale;

osservato

che, nel decennio 2017/2026, si stima conseguiranno la laurea in medicina oltre 90.000 studenti, cui si aggiungono i circa 15mila medici che al momento non trovano adeguata formazione post-laurea;

evidenziato

che, a fronte degli attuali 6.300 contratti di specializzazione e delle circa 900 borse di formazione in medicina generale all'anno, nel decennio 2017/2026 avremo 36.000 medici che non potranno completare il proprio percorso di studi;

rilevato

il fatto che ad una plethora di laureati in medicina costretti ad emigrare, disperdendo così investimenti e risorse preziosi per il Paese, e ad una grave carenza di specialisti si aggiunge la crescita dell'età media dei professionisti, operanti nelle strutture del SSN: a causa del blocco del turnover, nel 2017 per i medici ospedalieri l'età media sarà superiore a 55 anni;

preso atto

che è ormai imminente, a livello territoriale e della ospedalità, l'ondata di pensionamenti che determineranno gravissime carenze in termini di risorse umane da oggi e per tutti prossimi 10 anni: sia per i medici dipendenti che per quanto riguarda la Medicina Convenzionata si prevede un abbandono di questa professione, per raggiunti limiti di età, sino a circa il 70% dei medici in servizio;

acclarato

che il sistema di formazione attuale risulta drammaticamente insufficiente, in tutto il Paese, a coprire i posti lasciati vuoti dai medici convenzionati e dai medici dipendenti che andranno in pensione;

propone

- di incrementare di circa 1000 borse annuali i contratti di formazione specialistica post-laurea o di quanto necessario per coprire il fabbisogno derivante dal pensionamento nel prossimo decennio degli specialisti operanti nel SSN;
- di raddoppiare il numero di borse di studio per il corso di formazione in Medicina Generale messe a bando già a partire da quest'anno;
- di riaprire in tempi brevi i bandi regionali per l'accesso al corso di formazione in Medicina Generale per i laureati non ancora abilitati, vista la modifica del Decreto 7 marzo 2006, avvenuta a bando in corso, e permettere l'iscrizione ai medici neolaureati abilitandi a luglio che, per rispettare i vecchi requisiti ministeriali, non si sono potuti iscrivere al concorso per l'anno 2017;
- di incrementare le attività compatibili con la frequenza al corso in Medicina Generale, stabilendo priorità di accesso alle stesse, in modo tale che l'integrazione fra formazione e lavoro, in attesa di una revisione complessiva del percorso formativo anche ai fini dell'equiparazione ai titoli accademici, superi almeno in parte la diseguità del trattamento di tali professionisti rispetto a quelli impegnati nelle scuole di specializzazione;
- di promuovere un coordinamento con il MIUR e tutte le parti interessate per una scelta oculata delle date dei concorsi di specializzazione universitaria, in modo che non si determinino difficoltà e ritardi nelle assegnazioni delle borse, con rischio ultimo di dispersione delle stesse;
- di utilizzare tutte le competenze professionali disponibili nel SSN al fine di incrementare l'offerta formativa ai giovani formandi, anche ai fini della programmazione regione per regione, e integrare il binomio formazione-università oggi non più sufficiente a garantire idonei percorsi di formazione lavoro;

DA MANDATO

al Comitato Centrale della Fnomceo di rappresentare con forza queste proposte agli organi di governo competenti e di sostenere in ogni sede l'attuazione di quanto oggi definito.

Approvata all'unanimità del Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO, riunitosi a Siena il 14 luglio 2017,

in merito al confronto in corso sul Jobs Act del Lavoro Autonomo,

RIBADISCE

la propria esclusiva rappresentanza nelle sedi competenti delle due professioni medica ed odontoiatrica in accordo, per i profili di competenza specifica, esclusivamente con la Fondazione Enpam.

Approvata all'unanimità del Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 14 luglio 2017